



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALLE CONVENZIONI E PROTOCOLLI INTERNAZIONALI IN
MATERIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore di presentare Loro per l'adesione un pacchetto di strumenti internazionali in materia di contrasto al terrorismo, l'adesione ai quali è stata ripetutamente raccomandata, oltre che dalle Nazioni Unite, anche da altre Organizzazioni Internazionali.

Il fenomeno del terrorismo internazionale è fra quelli che da tempo interessano la comunità internazionale ma che, in particolare a seguito degli attentati perpetrati negli Stati Uniti nel settembre 2001, ha visto crescere l'interesse tanto per la gravità di tali attentati, quanto per la necessità avvertita nella comunità internazionale di adottare misure atte a reprimerli.

La minaccia del terrorismo internazionale tuttavia non è un fenomeno del nuovo millennio. Già prima dei tragici eventi del 2001 la comunità internazionale era consapevole della necessità di combattere il terrorismo e del fatto che in questa lotta non ci fossero vie alternative a quella della cooperazione internazionale, una visione sposata e condivisa pienamente dalla Repubblica di San Marino.

Fin dal 1963 l'ONU e le sue Agenzie specializzate hanno gradualmente adottato Convenzioni e Protocolli per contrastare forme specifiche di atti terroristici, di cui San Marino ha ratificato la Convenzione Internazionale per la Soppressione del Terrorismo del 1997 e la Convenzione Internazionale contro il Finanziamento al Terrorismo del 1999.

Al fine di conformarsi agli standard internazionali per la lotta al terrorismo, rafforzando così gli sforzi degli organismi internazionali e della comunità internazionale, si rende ora necessario aderire ad altri atti di diritto internazionale, adottati dall'ONU, dall'ICAO, dall'AIEA e dall'IMO, organismi di cui San Marino è membro attivo.

È doveroso precisare che l'adesione ai suddetti strumenti internazionali non comporta la creazione di organismi di monitoraggio per la loro applicazione; è chiaro, tuttavia, che la ratifica di tali strumenti presuppone un assetto normativo interno capace di recepirli ed attuarli. Già da anni le Autorità sammarinesi lavorano assiduamente per dotarsi di un corpus normativo che sia conforme agli standard internazionali nella materia della lotta al terrorismo. La legge n. 92 del 17 giugno 2008 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" e successive



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

modifiche e integrazioni, costituisce l'atto cardine della legislazione in materia, cui si sono accompagnate in questi ultimi anni integrazioni al Codice Penale sammarinese, atte a contemplare reati specifici legati alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Con l'adozione del Decreto Legge n. 83 del 15 luglio 2013 "Misure urgenti di allineamento alla strategia globale di lotta al terrorismo" e della Legge n. 139 del 5 settembre 2014 "Disposizioni per il potenziamento della sicurezza internazionale in materia di aviazione civile e navigazione marittima", il quadro normativo per il recepimento dei suindicati atti internazionali può definirsi esauriente e completo.

Venendo ad una succinta descrizione degli Organismi depositari degli strumenti internazionali sottoposti a presa d'atto, sottolineo che l'**ICAO**, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, a seguito dell'intensificarsi degli atti di terrorismo aereo a partire dalla seconda metà del XX secolo ha adottato, tra l'altro, la Convenzione di Tokyo del 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili (volta a contrastare gli atti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza dell'aeromobile, delle persone o dei beni trasportati, o ad alterare l'ordine e la disciplina a bordo); la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili (che si applica ai sequestri degli aerei); la Convenzione dell'Aja del 1971 per la repressione degli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile; il Protocollo di Montreal del 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale; la Convenzione di Montreal del 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, adottata a seguito dell'attentato alla Pan Am il cui aereo esplose in volo in conseguenza della detonazione di un esplosivo al plastico.

Nell'ambito dell'**AIEA**, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, è stata adottata la Convenzione di Vienna del 1979 sulla protezione fisica dei materiali nucleari, che punisce l'illegittimo possesso, il furto, la minaccia o l'uso di materiale nucleare per causare morte o seri danni a persone o cose. Tale Convenzione è stata successivamente emendata nel 2005. Nello stesso anno le Nazioni Unite, tenuto conto della sempre maggiore frequenza di attentati terroristici compiuti con mezzi esplosivi e della mancanza di uno strumento internazionale avente per oggetto tale specifica tipologia di attentati, ha inoltre adottato la Convenzione per la repressione degli atti terroristici nucleari allo scopo di rafforzare e sviluppare la cooperazione internazionale quale mezzo maggiormente efficace per prevenire e reprimere il terrorismo.

L'**IMO**, l'Organizzazione Marittima Internazionale, a seguito degli atti di terrorismo marittimo che ebbero luogo sulla nave da crociera Achille Lauro nell'ottobre 1985, ha promosso l'adozione a Roma, nel 1988, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

marittima, nonché del Protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse alla piattaforma continentale.

Entrambi gli strumenti obbligano lo Stato parte, sul territorio del quale l'autore di uno dei reati considerati venga scoperto, ad estradarlo o a sottoporlo a procedimento penale.

Alla citata Convenzione del 1988 e successive modifiche hanno fatto seguito altri strumenti internazionali che costituiscono un unico pacchetto in materia di repressione dei reati contro la sicurezza marittima e contro le installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale.

Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili,
conclusa a Tokyo il 14 settembre 1963

La Convenzione, alla quale ad oggi aderiscono 185 Stati, si applica, ai sensi dell'art. 1, alle infrazioni a leggi penali e a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina a bordo, qualora tali atti siano compiuti quando l'aeromobile è in volo, quando sorvoli l'alto mare o una regione che non appartiene al territorio di uno Stato.

Non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.

Come sancito dall'art. 3, la competenza a conoscere delle infrazioni e degli atti commessi a bordo è conferita allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile. Ogni Parte contraente è obbligata a prendere le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione quale Stato di registrazione. L'art. 4 disciplina invece i casi in cui uno Stato contraente che non sia quello di immatricolazione può impedire il volo di un aeromobile per esercitare la propria competenza penale rispetto ad un'infrazione commessa a bordo di un aeromobile.

Il Titolo III disciplina i poteri del comandante dell'aeromobile, il quale, quando ritenga che una persona abbia compiuto o stia per compiere un atto di cui all'art. 1 della Convenzione, può adottare i provvedimenti previsti, compresi quelli coercitivi, da applicarsi di norma prima dell'atterraggio dell'aeromobile, allo scopo di garantire la sicurezza dell'aeromobile, delle persone o dei beni a bordo, di mantenere ordine e disciplina e di consentire la consegna della persona autrice dell'atto alle autorità competenti o il suo sbarco.

I poteri e gli obblighi degli Stati sono enunciati al Titolo V (articoli da 12 a 15) che prevede quanto segue.

Ciascuno Stato contraente deve permettere al comandante di un aeromobile immatricolato in un altro Stato contraente di sbarcare qualsiasi persona conformemente alle disposizioni della Convenzione. Ogni Stato contraente deve accettare la persona consegnatagli dal comandante di un aeromobile e, se del



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

caso, può disporre la detenzione o altre misure allo scopo di garantire la presenza della persona autrice presunta di un atto illecito o di qualsiasi altra persona che gli sia stata consegnata, in conformità alle leggi di questo Stato. In caso di detenzione, si dovrà inviare immediata notifica, corredata dai motivi che ne giustificano l'adozione, allo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, quello di cittadinanza del detenuto e, se necessario, a tutti gli Stati interessati. Lo Stato contraente cui sia stata consegnata una persona o sul cui territorio sia stato fatto atterrare un aeromobile a causa della perpetrazione a bordo di un atto illecito, procede immediatamente a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti. Le conclusioni di tale inchiesta devono essere comunicate a tutti gli Stati sopramenzionati (articoli 12-13).

L'articolo 14 disciplina i casi in cui è possibile il rinvio della persona sbarcata o consegnata e sancisce che la Convenzione non pregiudica le leggi degli Stati contraenti riguardo al rinvio di persone.

Tale articolo specifica che lo sbarco, la consegna, la detenzione e le altre misure previste dalla Convenzione, così come il rinvio della persona interessata, non sono considerati un ingresso valido nel territorio di uno Stato contraente, dovendo essere rispettate le pertinenti legislazioni concernenti l'entrata o l'ammissione di persone.

Ai sensi dell'articolo 15, una persona sbarcata o consegnata in seguito agli atti previsti dalla Convenzione può continuare il viaggio verso una destinazione di sua scelta, a meno che la legislazione dello Stato d'atterraggio non esiga la sua presenza per il perseguimento penale e la procedura d'estradizione.

Ai sensi di tale articolo e con riserva delle leggi concernenti l'entrata, l'ammissione, l'estradizione e il rinvio di persone, è accordata, da ciascuno Stato contraente, alla persona consegnata o sbarcata un trattamento per quanto concerne la protezione e la sicurezza, non meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini in casi analoghi.

Il Titolo VI contiene altre disposizioni riguardanti l'estradizione, la conduzione di indagini, l'attuazione di arresti, la designazione del Paese d'immatricolazione, la quale dovrà essere comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Il Titolo VII comprende le Disposizioni finali relative all'entrata in vigore, le modalità di adesione (che avviene mediante deposito dell'apposito strumento presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e prende effetto novanta giorni dopo la data del deposito), la denuncia della Convenzione e la composizione di eventuali controversie fra Stati. All'atto della firma, della ratifica o dell'adesione, ciascuno Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni stabilite per la risoluzione delle controversie. Questa è l'unica riserva ammessa dalla Convenzione.

All'art. 26 sono elencate le informazioni che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale è tenuta a notificare a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aja il 16 dicembre 1970

La Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aja il 16 dicembre 1970 ed alla quale hanno aderito 185 Stati, è finalizzata a perseguire penalmente l'atto della persona che sequestra aeromobili, nonché a garantire la sicurezza delle persone, dei beni e dei traffici aerei.

Le Parti si impegnano a punire severamente i casi di reato, così come definito dall'art. 1. Ai sensi di tale articolo commette un reato chiunque, a bordo di un aeromobile in volo, illecitamente e con violenza o minaccia di violenza si impadronisce di questo aeromobile o ne esercita il controllo o tenta di commettere uno di questi atti o è complice di una persona che commette o tenta di commettere uno di questi atti.

La Convenzione si applica agli aeromobili in volo, che non siano utilizzati a scopi militari, doganali o di polizia.

L'art. 4 disciplina i casi in cui ciascuno Stato contraente è tenuto ad adottare le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in materia di reati nei seguenti casi: se è commesso a bordo di aeromobili immatricolati in questo Stato, se l'aeromobile a bordo del quale è commesso il reato atterra nel suo territorio con l'autore presunto del reato ancora a bordo, se il reato viene commesso a bordo di un aeromobile dato in locazione senza equipaggio ad una persona avente la sede principale degli affari o la residenza permanente nel suddetto territorio. Stabilisce altresì che la Convenzione non esclude la giurisdizione penale esercitata ai sensi delle leggi interne degli Stati.

L'art. 6 prevede che ogni Stato contraente sul cui territorio si trovi l'autore o l'autore presunto del reato debba, qualora le circostanze lo richiedano, disporre la detenzione o altre misure allo scopo di garantire la presenza di tale persona, in conformità con le leggi dello Stato. L'articolo specifica altresì le misure che devono accompagnare la detenzione, quali la notifica agli Stati indicati, corredata dai motivi che ne giustificano l'adozione. Lo Stato che effettua la detenzione procede a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti e ne comunica le conclusioni agli stessi Stati destinatari della notifica.

Il reato di cui all'art. 1 è incluso di diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti, che sono tenute a prestarsi comunque la più ampia reciproca assistenza giudiziaria nei procedimenti penali relativi a tali reati (artt. 8 e 10).

Ai sensi dell'art. 11, ciascuno Stato contraente è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale le circostanze del reato e le misure adottate al riguardo.

L'art. 12 riguarda la composizione delle controversie e sancisce che all'atto della firma, della ratifica o dell'adesione, ciascuno Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni stabilite per la risoluzione delle controversie. La riserva potrà essere sciolta in ogni momento tramite notifica ai governi depositari.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'art. 13 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore e all'adesione alla Convenzione. L'adesione è ammessa in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica da parte di dieci Stati firmatari. Per gli altri Stati l'entrata in vigore avviene trenta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, se questa seconda data è posteriore alla prima.

Lo strumento di adesione va depositato presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Federazione Russa, designati quali Governi depositari.

Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile,
conclusa a Montreal il 23 settembre 1971

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 188 Stati.

Il ripetuto verificarsi di attentati contro aerei al suolo o contro installazioni aeroportuali ha indotto l'ICAO a predisporre una nuova Convenzione, adottata a Montreal il 23 settembre 1971, riguardante tutti quegli atti di illecita interferenza con l'aviazione civile diversi dalla cattura illecita di aeromobili, quali atti di violenza contro una persona a bordo di un aereo in volo in modo da compromettere la sicurezza dell'aereo, distruggere o arrecare danni ad un aereo in servizio in modo tale da renderlo inidoneo al volo, distruggere installazioni o servizi destinati alla navigazione aerea.

Tramite l'adesione, le Parti si impegnano a punire severamente i casi di infrazione penale, così come definiti dall'art. 1. Ai sensi di tale articolo, commette un reato chiunque, causando danni a persone a bordo di un aeromobile in volo, all'aeromobile stesso, introducendovi sostanze pericolose o comunicando informazioni fallaci, metta a repentaglio la sicurezza del velivolo in volo o renda un velivolo inadatto allo stesso. Commette altresì un reato chiunque tenti di commettere uno degli atti specificati da tale articolo o si renda complice della persona che li commette o che tenta di commetterli.

La Convenzione si applica agli aeromobili che non siano utilizzati a scopi militari, doganali o di polizia.

L'art. 5 disciplina i casi in cui ciascuno Stato contraente è tenuto ad adottare le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei seguenti casi: se l'infrazione penale è commessa sul proprio territorio, se è commessa contro o a bordo di aeromobili immatricolati in questo Stato, se l'aeromobile a bordo del quale è commessa l'infrazione atterra nel suo territorio con l'autore presunto del reato ancora a bordo, se l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile dato in locazione, senza equipaggio, ad una persona avente la sede principale degli affari o la residenza permanente nel suddetto territorio. Stabilisce altresì che la Convenzione non esclude la giurisdizione penale esercitata ai sensi delle leggi interne degli Stati.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli Stati contraenti s'impegnano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, a cercare di prendere le misure ragionevoli per prevenire i reati indicati all'art. 1 (art. 10). Nel caso si verificasse uno di tali reati, ogni Stato contraente è tenuto, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, a comunicare al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale le circostanze dell'infrazione penale e le misure adottate al riguardo (art. 13).

L'art. 6 prevede che, nel caso sussistano valide ragioni, ogni Stato contraente sul cui territorio si trovi l'autore o l'autore presunto del reato, debba assicurare la detenzione o altre misure allo scopo di garantire la presenza di tale persona, in conformità con le leggi di questo Stato e soltanto per il periodo di tempo necessario per consentire l'esercizio dell'azione penale o l'apertura di un procedimento di estradizione. Chiunque sia detenuto può mettersi in contatto immediatamente con il più vicino rappresentante dello Stato di cui ha la nazionalità; a tale scopo gli saranno fornite tutte le agevolazioni. L'articolo specifica altresì le misure che devono accompagnare la detenzione, quali la notifica agli Stati interessati corredata dai motivi che giustificano la stessa. Lo Stato che effettua la detenzione procede a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti e ne comunica le conclusioni agli stessi Stati destinatari della notifica.

L'infrazione penale di cui all'art. 1 è inclusa di diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti, che sono comunque tenute a prestarsi la più ampia reciproca assistenza giudiziaria nei procedimenti penali relativi a tali infrazioni (artt. 8 e 11).

L'art. 14 riguarda la composizione delle controversie e sancisce che all'atto della firma, della ratifica o dell'adesione, ciascuno Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni stabilite per la risoluzione delle controversie. La riserva potrà essere sciolta in ogni momento tramite notifica ai Governi depositari.

L'art. 15 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore e all'adesione alla Convenzione. L'adesione è ammessa in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica da parte di dieci Stati firmatari.

Per gli altri Stati l'entrata in vigore avviene trenta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione se questa seconda data è posteriore alla prima.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Federazione Russa, designati quali Governi depositari.

Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Ad oggi aderiscono al Protocollo 173 Stati.

L'art. 1 stabilisce che il Protocollo e la Convenzione del 1971 che questo integra saranno considerati un solo ed unico strumento.

All'art. 2 il Protocollo aggiunge ai reati penali elencati nella Convenzione quelli consistenti nel compiere, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma: a) nei confronti di una persona in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale un atto di violenza che causa o è capace di causare ferite gravi e morte; b) azioni che distruggano o arrechino danni ad un aeroporto della tipologia suddetta, a aeromobili che non sono in servizio e si trovano in detto aeroporto o che interrompano i servizi dello stesso.

L'art. 3 sancisce che, oltre alle misure necessarie per stabilire la propria conoscenza delle infrazioni, ogni Stato contraente debba prendere le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione riguardo a tali reati.

Ai sensi dell'art. 5, il Protocollo è sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Ogni Stato che non è uno Stato contraente può ratificare il Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione o vi aderisce. Tale articolo stabilisce anche che il Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte di dieci Stati firmatari. Ai sensi dell'art. 7, dopo la sua entrata in vigore il Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Federazione Russa o presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale; l'entrata in vigore avverrà trenta giorni dopo tale deposito.

L'art. 8 prevede la possibilità di denunciare il Protocollo e specifica gli effetti di tale atto.

Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, fatta a New York il 14 dicembre 1973

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 173 Stati.

Tramite l'adesione alla Convenzione, gli Stati si impegnano a prevenire e a punire con pene severe i reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici. L'art. 1 della Convenzione definisce tali persone, quali: a) ogni Capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli Affari Esteri qualora tale persona si trovi in uno Stato straniero, come



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

pure i membri della famiglia; b) ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o agente di un'Organizzazione intergovernativa che, al momento o nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi edifici ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, può pretendere, conformemente al diritto internazionale, una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure ai membri della famiglia che fanno parte della sua "comunità domestica". Tale articolo definisce altresì l'espressione "presunto autore del reato".

L'art. 2 sancisce che l'atto intenzionale di commettere un omicidio, un rapimento o ogni altro reato contro la persona o la libertà di una persona di cui all'art. 1 o contro i suoi edifici ufficiali, domicilio o mezzi di trasporto, o la minaccia o il tentativo di farlo, o il rendersi complici di tale atto, debba essere considerato reato penale ai sensi della legislazione interna degli Stati e che debba essere punito con pene appropriate a seconda della sua gravità.

L'art. 3 disciplina i casi in cui uno Stato Contraente è tenuto ad adottare le misure necessarie al fine di stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati di cui all'art. 2, vale a dire quando il reato è commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato; quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato; quando il reato è stato perpetrato ai danni di una persona internazionalmente protetta e quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non è stato estradato.

La Convenzione prevede che gli Stati Contraenti collaborino per prevenire i reati di cui all'art. 2 (art. 4) e che si accordino l'assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo a detti reati (art. 10).

Gli artt. 5 e 6 contengono disposizioni riguardo al presunto autore di reato, rispettivamente nel caso in cui si ritenga che questi sia fuggito da uno Stato Contraente e nel caso in cui, invece, si presume vi si trovi. In quest'ultima eventualità, lo Stato Contraente interessato è tenuto ad adottare le misure necessarie ai fini del perseguimento penale o dell'extradizione. Nel caso in cui non venga effettuata l'extradizione, lo Stato in cui il presunto autore del reato si trova sottoporrà il caso, senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale conformemente alla legislazione interna (art. 7). Ad ogni persona contro la quale viene avviato un procedimento a causa di uno dei reati di cui all'art. 2 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura (art. 9). Lo Stato nel quale è stato iniziato detto procedimento ne comunicherà l'esito al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (art. 11).

Ai sensi dell'art. 8, in assenza di un trattato di estradizione gli Stati Contraenti considereranno i reati elencati all'art. 2 come se vi fossero inclusi e li considereranno casi di estradizione in ogni Convenzione futura in materia. La presente Convenzione può costituire una base legale per l'extradizione per i reati ivi previsti.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Inoltre la Convenzione non pregiudica l'applicazione dei trattati sull'asilo in vigore alla data di adozione della stessa per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati (art. 12).

L'art. 13 definisce i termini secondo i quali una divergenza tra due o più Stati in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta tramite negoziati, possa essere sottoposta all'arbitrato o, in difetto di quest'ultimo, alla Corte Internazionale di Giustizia. Tale articolo prevede altresì che al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, uno Stato possa dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni per la risoluzione delle controversie. La riserva potrà essere sciolta in ogni momento tramite notifica indirizzata al Segretario Generale dell'ONU.

Gli artt. 15, 16, 17 e 18 contengono le disposizioni relative, rispettivamente, alla ratifica, all'adesione, all'entrata in vigore e alla denuncia.

La Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario Generale dell'ONU del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione. Per gli altri Stati, l'entrata in vigore avviene il trentesimo giorno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, fatta a New York il 17 dicembre 1979

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 173 Stati.

La Convenzione contro la cattura di ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979, completa in un certo senso quella appena illustrata sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, al fine di creare un obbligo internazionale sull'adozione di misure contro ogni forma di cattura di ostaggi non ricompresi nelle due categorie summenzionate.

L'art. 1 di tale Convenzione definisce il reato di cattura di ostaggi, reato che consiste nel fatto di sequestrare una persona e tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo (ad esempio uno Stato) a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione. Il tentativo di sequestro è parimenti considerato reato e dovrà essere adeguatamente punito così come le persone che ne siano promotori, istigatori o complici.

Ai sensi dell'art. 2, ogni Stato parte alla Convenzione deve rendere punibili i reati di cui all'articolo 1 e introdurre appropriate sanzioni che tengano conto della gravità dei fatti commessi.

Gli artt. 4 e 5 prevedono forme di collaborazione tra Stati, da un lato per alleviare il più possibile la sorte dell'ostaggio e, dall'altro, per prevenire il verificarsi di delitti del genere adottando adeguate misure anche attraverso una collaborazione volta a coordinare le medesime.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Così come previsto dall'art. 3 della citata Convenzione di New York del 14 dicembre 1973, anche la presente Convenzione dispone all'art. 5 che gli Stati membri debbano adottare le disposizioni necessarie sulla competenza delle rispettive autorità giudiziarie a giudicare dei delitti più sopra descritti, dettando una serie di linee direttrici ai fini dell'adozione di tali norme sulla competenza.

L'art. 6 obbliga gli Stati parte ad assicurare lo stato di detenzione dell'autore del delitto per il tempo necessario ad instaurare un procedimento penale ovvero la procedura di estradizione. Nell'ipotesi in cui lo Stato membro non ritenga di estradare l'autore del reato, si obbliga (art. 8 della Convenzione) a sottoporlo senza alcuna eccezione a procedimento penale in base alle proprie disposizioni procedurali in materia.

L'art. 9 riguarda i casi di estradizione e fa espresso divieto di dar corso ad una domanda di estradizione allorché vi sia il convincimento che la richiesta nasconda il fine di perseguire l'estradando a causa della sua razza, religione, cittadinanza od origine etnica o delle sue opinioni politiche. Vi si dispone, inoltre, in maniera vincolante, che ogni disposizione in materia di estradizione in vigore tra Stati parte, per quel che riguarda i reati previsti dalla Convenzione, si intende modificata nella misura in cui si manifesti incompatibile con la Convenzione stessa.

L'art. 10 dispone, inoltre, che i reati previsti nell'art. 1 siano considerati come inclusi automaticamente in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati parte, i quali si impegnano altresì ad includere tali reati come casi di estradizione in ogni futuro trattato.

L'art. 11 tratta dell'assistenza giudiziaria, che ogni Paese s'impegna a fornire nella misura più larga possibile nel caso di procedimenti penali concernenti i reati previsti all'art. 1.

In base all'art. 12 della Convenzione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della medesima i casi di cattura di ostaggi commessi durante i conflitti armati, così come definiti nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e nei relativi Protocolli dell'8 luglio 1977. Vi sono compresi i conflitti armati di cui al paragrafo 4 dell'art. 1 del primo Protocollo, condotti dai popoli per lottare contro il dominio coloniale, l'occupazione straniera ed i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, le disposizioni della stessa non si applicano quando sia l'ostaggio che l'autore della cattura siano cittadini dello Stato sul cui territorio si è verificato il fatto e l'autore sia stato preso sul territorio di detto Stato.

La clausola arbitrale è contenuta all'art. 16 laddove è previsto che, in caso di divergenze sull'interpretazione e sull'applicazione del testo convenzionale, le parti possono risolverle a mezzo di negoziati oppure ricorrere all'arbitrato, in difetto del quale la controversia potrà essere sottoposta all'esame della Corte Internazionale di giustizia dell'Aja.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli articoli da 17 a 20 contengono le disposizioni relative, rispettivamente, alla ratifica, all'adesione, all'entrata in vigore e alla denuncia. Ai sensi dell'art. 18, lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, conclusa a Vienna il 26 ottobre 1979

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 151 Stati.

Nell'ambito dell'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, è stata adottata la Convenzione di Vienna del 26 ottobre 1979 per la protezione fisica dei materiali nucleari, che punisce l'illegittimo possesso, il furto, la minaccia o l'uso di materiale nucleare per causare morte o seri danni a persone o cose.

Tale Convenzione è stato il primo strumento internazionale predisposto per definire ed attuare adeguate misure di protezione di materiali nucleari destinati a scopi pacifici in fase di trasporto internazionale; esso intende così coordinare l'azione dei differenti Stati. In virtù del nuovo testo, i Governi firmatari si obbligano a collaborare per recuperare i materiali rubati e per creare i fondamenti giuridici che consentano di perseguire e sanzionare i delitti commessi con questi materiali, sia durante i trasporti internazionali sia entro le frontiere di un singolo Stato.

Gli Stati firmatari si impegnano dunque a garantire un certo livello di sicurezza, fissato nelle raccomandazioni dell'AIEA, per i materiali nucleari in fase di trasporto internazionale. In virtù di tale Convenzione i trasporti dovranno essere autorizzati soltanto allorché tutti i Paesi partecipanti abbiano assunto le garanzie necessarie sino alla conclusione dell'operazione. Ratificando la Convenzione, ogni Stato ha la possibilità di manifestare la propria ferma volontà di vigilare sulla sicurezza dei materiali nucleari. I disposti relativi all'assistenza giudiziaria e all'estradizione corrispondono a quelli che si trovano in altre Convenzioni da noi ratificate, per esempio nella Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile.

Il preambolo contiene, nella forma delle dichiarazioni generali, l'enunciazione dei motivi a fondamento della Convenzione nonché altre constatazioni atte ad influire sull'interpretazione dei singoli disposti.

È opportuno sottolineare che il primo capoverso riconosce a tutti gli Stati il diritto di sviluppare ed utilizzare le possibilità dell'energia nucleare a scopi pacifici.

L'art. 1 contiene la definizione di materiali o materie nucleari (lettere a e b).



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'art. 2 definisce il campo d'applicazione della Convenzione sui trasporti internazionali di materiali nucleari destinati a scopi pacifici ed eccetto taluni articoli specialmente dedicati a tali trasporti (artt. 3, 4 e 5, paragrafo 3), il loro impiego, il loro immagazzinamento e il loro trasporto sul territorio nazionale. Al paragrafo 3 viene evidenziato il diritto di tutti gli Stati, enunciato nel preambolo, ad utilizzare pacificamente l'energia nucleare.

Ai sensi dell'art. 3, ogni Stato parte si impegna d'intervenire, per quanto possibile e nei limiti del diritto nazionale e internazionale, per assicurare la sicurezza dei materiali nucleari durante i trasporti internazionali che passano sul suo territorio o che si servono di un aeromobile o una nave battenti la sua bandiera.

Il dispositivo dell'art. 4 stabilisce le condizioni nelle quali gli Stati parte possono autorizzare il trasporto internazionale di materiali nucleari.

In base all'art. 5 gli Stati parte designano, e si comunicano direttamente o tramite l'AIEA, la loro autorità centrale ed i punti di contatto incaricati di provvedere alla sicurezza ed al coordinamento delle operazioni di recupero e di altri interventi in caso di atti illeciti concernenti materie nucleari oppure di minaccia credibile di tali atti.

L'art. 7 elenca gli atti che gli Stati parte devono dichiarare delitti punibili in ragione della loro gravità.

Il paragrafo 1 dell'art. 8 obbliga lo Stato parte a prendere i provvedimenti necessari per perseguire i delitti elencati nell'art. 7 commessi sia sul suo territorio (principio di territorialità), sia su una nave o un aeromobile immatricolato nel suo pertinente registro (principio di bandiera), sia dai propri cittadini (principio di personalità).

Ai sensi dell'art. 9 lo Stato parte sul cui territorio si trova l'imputato d'una infrazione elencata nell'art. 7 deve prendere le necessarie misure per assicurare la presenza di detto imputato durante la procedura penale o l'estradizione.

Il disposto dell'art. 11 concernente l'estradizione corrisponde all'art. 8 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971). Norme corrispondenti si ritrovano anche nell'art. 8 della Convenzione per la repressione e la cattura illecita d'aeromobili (Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970).

La presente Convenzione obbliga tutti gli Stati parte a considerare motivo d'estradizione i reati elencati nell'art. 7.

Come indicato all'art. 13, gli Stati parte devono accordarsi reciprocamente tutta l'assistenza giudiziaria possibile in caso di perseguimento penale delle infrazioni elencate nell'art. 7. La legislazione applicabile è quella dello Stato richiesto.

Conformemente all'art. 14, ciascuno Stato parte informerà il Direttore generale dell'Agenzia dell'Energia Atomica Internazionale, quale depositario delle leggi e dei regolamenti emanati in attuazione della presente Convenzione.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

All'art. 15 sono indicati due allegati che fanno parte integrante della Convenzione.

L'Allegato I stabilisce il grado di sicurezza richiesto all'atto dell'immagazzinamento connesso con un trasporto nucleare internazionale o all'atto del trasporto stesso. Tale Allegato distingue tre categorie di materie nucleari che richiedono misure differenziate. L'Allegato II definisce queste categorie in base alla quantità dei materiali trasportati e al loro grado di pericolosità.

Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, fatta a Montreal il 1° marzo 1991

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 150 Stati.

La catastrofe aerea di Lockerbie, avvenuta nel dicembre 1988, ha fornito lo spunto al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale dell'ONU, per elaborare una Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento. Questa Convenzione è stata adottata all'unanimità il 1° marzo 1991 a Montreal.

Il contenuto della Convenzione può essere riassunto nei seguenti punti:

- gli Stati parte si impegnano a obbligare i produttori di esplosivi plastici definiti nell'annesso tecnico della Convenzione ad aggiungere determinati fattori di rilevamento;
- gli Stati parte si impegnano a vietare l'importazione e l'esportazione di esplosivi plastici non contrassegnati nonché ad assicurare controlli particolarmente severi e, in una certa misura, la distruzione di questi esplosivi plastici;
- viene costituita una Commissione tecnica internazionale di almeno quindici membri fino ad un massimo di diciannove con il compito di seguire l'evoluzione nel settore della produzione, del contrassegno e del rilevamento degli esplosivi plastici e di presentare proposte per la modifica dell'allegato tecnico.

Il preambolo precisa che, oltre all'aviazione, la Convenzione si prefigge di proteggere anche «altri mezzi di trasporto» e «altri bersagli».

L'articolo I definisce la terminologia di esplosivi, di rilevamento o contrassegno degli esplosivi, di fabbricazione degli stessi, di ordigni militari e lo Stato produttore.

Gli articoli II e III obbligano gli Stati parte a prendere le misure necessarie ed effettive per vietare e impedire l'entrata sui propri territori nonché l'uscita dai propri territori degli esplosivi non



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

contrassegnati, ad eccezione di quelli destinati alle autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e utilizzati per scopi non contrari alla presente Convenzione.

L'articolo IV prevede che gli Stati parte debbano esercitare uno stretto ed effettivo controllo sugli esplosivi non contrassegnati e procedere alla loro distruzione qualora non siano detenuti dalle autorità che esercitano funzioni militari o di polizia.

I paragrafi 5 e 6 dell'art. IV rimandano all'allegato tecnico nel quale sono descritti gli esplosivi ed i fattori di rilevamento, ovvero di quelle sostanze per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili.

L'articolo V stabilisce la costituzione di una Commissione internazionale tecnica degli esplosivi, nominati dal Consiglio dell'ICAO, i cui compiti sono specificati all'Art. VI.

Le disposizioni finali della Convenzione riprendono quelle delle Convenzioni di Tokyo (1963), dell'Aja (1970) e di Montreal (1971 e 1988), sopra descritte. L'unica differenza è la nomina dell'ICAO quale Depositario (art. XIII par. 2).

Infine, ai sensi dell'art. XIII, paragrafo 2, ogni Stato al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di approvazione o di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile dovrà dichiarare se sia o meno produttore di esplosivi plastici.

Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 26 ottobre 1979, adottati a Vienna l'8 luglio 2005

Ad oggi aderiscono alla Convenzione emendata 81 Stati.

Quale sostanziale estensione della Convenzione del 1979, oltre alla protezione fisica delle materie nucleari, la modifica della Convenzione contempla anche obblighi di protezione degli impianti nucleari contro il sabotaggio. In particolare, il paragrafo 3 dell'Art. 2A stabilisce i seguenti dodici principi di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, da applicare nei limiti del ragionevole e del possibile:

A: Responsabilità dello Stato:

Gli Stati Parte sono responsabili della protezione fisica.

B: Responsabilità durante il trasporto internazionale

La responsabilità di uno Stato dura finché non è trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.

C: Quadro giuridico e normativo



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Lo Stato deve elaborare un quadro giuridico e normativo. Esso comprende l'emanazione di prescrizioni, di misure di valutazione, di approvazione, di ispezione e di attuazione nonché di sanzioni.

D: Autorità competente

Lo Stato designa un'autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo.

E: Responsabilità dei titolari di licenze

La responsabilità in materia di attuazione del sistema di protezione fisica ricade in primo luogo sui titolari di licenze.

F: Cultura della sicurezza

Tutti gli enti impegnati accordano la debita priorità alla cultura della sicurezza.

G: Minaccia

La protezione fisica si fonda su un'attuale valutazione della minaccia.

H: Approccio graduale

I requisiti posti alla protezione fisica devono considerare la valutazione attuale della minaccia, l'attrattività relativa e la natura delle materie nucleari e le possibili conseguenze di un furto o di un atto di sabotaggio.

I: Difesa in profondità

I requisiti in materia di protezione fisica devono corrispondere a un concetto consistente in più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzazione).

J: Garanzia della qualità

Sono definiti e attuati programmi di garanzia della qualità.

K: Piani di emergenza

Tutti i servizi coinvolti preparano e collaudano piani di emergenza.

L: Riservatezza

Lo Stato fissa requisiti sulla tutela dei dati riservati nell'ambito della protezione fisica.

Il paragrafo 4 offre allo Stato Parte la possibilità di escludere dal campo d'applicazione della Convenzione talune materie considerandone la natura, la quantità e i vantaggi e le potenziali conseguenze radiologiche.

Sempre che siano coperte da altre norme di diritto internazionale, non sono esplicitamente contemplate le attività delle forze armate durante conflitti armati ai sensi del diritto internazionale umanitario né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. La modifica non si applica neppure a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a impianti nucleari



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

contenenti dette materie che sono già stati esclusi dalle misure di controllo previste nel Trattato di non proliferazione.

Quali nuove fattispecie penali, l'emendamento apportato all'art. 7 par. 1 lett. e) della Convenzione contempla il sabotaggio degli impianti nucleari e gli atti che arrecano o potrebbero arrecare pregiudizio a persone o a cose. Quale atto punibile sono stati inoltre inseriti i danni ambientali. Con la Convenzione modificata sono stati stabiliti standard internazionali per la protezione delle materie e degli impianti nucleari che, quando saranno attuati su scala mondiale, ridurranno sensibilmente i rischi di sabotaggio e dunque il pericolo potenziale inerente alle materie e agli impianti nucleari.

Convenzione Internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, conclusa a New York il 13 aprile 2005

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 98 Stati.

L'obiettivo principale della Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è di assicurare che gli Stati Parte dispongano nelle loro legislazioni nazionali di norme penali che permettano di perseguire efficacemente gli autori di atti di terrorismo nucleare. Si prefigge inoltre di migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte al fine di prevenire e palesare tali atti e di assicurare l'assistenza internazionale in materia penale. Disciplina altresì la restituzione delle materie nucleari sequestrate.

Gli artt. 3–17 e 19–28 della Convenzione corrispondono ampiamente alle disposizioni di altre convenzioni dell'ONU contro il terrorismo, in particolare della Convenzione del 1979 sulla protezione fisica delle materie nucleari e della Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

Oltre al preambolo, nel quale sono richiamate due fondamentali Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo, la Convenzione in esame si compone di 24 articoli, riproducendo disposizioni in parte simili a quelle contenute nella Convenzione relativa alla repressione del finanziamento del terrorismo di cui la Repubblica è Stato parte dal 2001.

L'art. 1 contiene le definizioni di materia radioattiva, materie nucleari, impianto nucleare, ordigno, installazione governativa o pubblica o forze armate di uno Stato.

Quale elemento centrale della Convenzione, l'art. 2 elenca una serie di reati rientranti nella nozione di atti di terrorismo nucleare. È perseguibile penalmente la detenzione illecita e intenzionale di materie radioattive, la fabbricazione o la detenzione di ordigni nucleari, l'impiego di materie o ordigni radioattivi, nonché l'utilizzazione o il danneggiamento di un impianto nucleare. Sono punibili anche la minaccia e il tentativo di commettere il reato, la sua organizzazione nonché l'istigazione e la complicità allo stesso. Commette reati anche colui che agisce nell'intento di causare la morte di una persona o di



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

procurarle gravi lesioni corporali ovvero di causare danni sostanziali alle cose o all'ambiente. Contrariamente alla Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (art. 2 par. 5), la presente Convenzione si applica oltre che alle materie nucleari utilizzate a scopi civili, anche a quelle utilizzate in ambito militare.

Detta Convenzione prevede che gli Stati adottino le misure necessarie per perseguire i reati nella propria legislazione nazionale con pene adeguate alla loro gravità (art. 5).

Gli Stati devono altresì assicurare che gli atti criminali contemplati nella Convenzione non possano in nessun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi (art. 6).

Inoltre, al fine di ostacolare il terrorismo nucleare, l'art. 8 della Convenzione invita gli Stati a intraprendere ogni sforzo teso ad assicurare la protezione della materia radioattiva, tenendo conto, nel farlo, delle pertinenti raccomandazioni e funzioni dell'AIEA.

L'art. 3 esclude l'applicazione della Convenzione qualora il reato sia commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato abbia motivo di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, all'occorrenza, si applicano le disposizioni degli artt. 7, 12 e 14-17.

Come stabilito dall'art. 4, la Convenzione non influisce sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità derivanti agli Stati e agli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare dello Statuto delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.

L'art. 7 sancisce per gli Stati Parte l'obbligo di collaborare al meglio, prendendo tutte le misure possibili, comprese le misure legislative, per prevenire la preparazione di reati e scambiandosi informazioni esatte e verificate. Gli Stati Parte devono in particolare comunicare senza indugio ogni reato previsto all'art. 2 e ogni preparativo agli altri Stati eventualmente interessati e se del caso alle Organizzazioni internazionali.

Gli Stati Parte sono tenuti a preservare, conformemente al loro diritto interno, il carattere confidenziale delle informazioni ricevute da un altro Stato Parte o in virtù della partecipazione a misure in applicazione della presente Convenzione. Le informazioni non devono essere invece rivelate se vi si oppone la legislazione nazionale o se fossero pregiudicate la sicurezza dello Stato in questione o la sicurezza esterna di materie nucleari. Gli Stati Parte devono notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le autorità competenti per lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo che dovranno essere raggiungibili in ogni momento.

L'art. 9 prevede che uno Stato Parte debba adottare le misure necessarie al fine di stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati indicati nella presente Convenzione qualora il reato sia commesso nel suo territorio (principio di territorialità), su una nave battente la sua bandiera (principio



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

della bandiera), su un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione o contro una sua installazione pubblica situata fuori del suo territorio, quali un'Ambasciata o locali diplomatici o consolari, o qualora il reato sia stato perpetrato da uno suoi cittadini (principio della personalità attiva) o ai danni degli stessi. Uno Stato parte è tenuto a stabilire la propria competenza giurisdizionale anche nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e detto Stato non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza nei casi suddetti.

Nel caso in cui uno Stato Parte riceva l'informazione che un reato secondo la Convenzione è stato commesso o è commesso sul suo territorio e che il presunto autore si trova sul suo territorio, questo ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 10, di svolgere le necessarie indagini e di adottare le misure atte ad assicurare la presenza del presunto autore ai fini del perseguimento penale o dell' estradizione. Al presunto autore contro cui sono state adottate tali misure la Convenzione offre garanzie, quali la protezione consolare, potendo così questi mettersi in contatto con il più vicino rappresentante qualificato del suo Stato, riceverne la visita ed essere informato dei suoi diritti.

Inoltre, sempre in merito alle tutele garantite dalla Convenzione, gli Stati Parte sono obbligati a garantire un trattamento equo alle persone contro le quali, a causa di attività di terrorismo nucleare, vengono adottate misure coercitive o viene avviato un procedimento. Tale trattamento non deve solo garantire i diritti previsti dalla loro legislazione nazionale, bensì deve essere anche compatibile con le disposizioni del diritto internazionale in materia di protezione dei diritti dell'uomo (art. 12).

L'art. 11 contiene il principio consolidato a livello internazionale dello «aut dedere, aut judicare», che esige dallo Stato richiesto di avviare una procedura d'extradizione oppure di avviare un procedimento penale qualora non estradi il presunto autore.

I reati coperti dalla Convenzione sono di natura grave e la *ratio legis* della disposizione è di impedire che il presunto autore di un atto terroristico sfugga all'azione penale.

L'art. 13 ha per tema l'extradizione. Vengono prima di tutto disciplinati gli effetti della Convenzione sui trattati di estradizione in vigore o su quelli che verranno conclusi tra gli Stati Parte alla Convenzione. Detta Convenzione può anche costituire la base legale nel caso in cui uno Stato che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceva una domanda di estradizione da uno Stato a cui non è legato da un trattato in materia. Se entrambi gli Stati, invece, non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, questi riconoscono i reati di cui all'art. 2 come casi di estradizione fra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. L'art. 13 paragrafo 4 vuole evitare che il presunto autore di un reato menzionato nella Convenzione possa sfuggire al perseguimento penale, una normativa che si trova anche in altri strumenti internazionali, ad esempio nell'art. 8 paragrafo 4 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, di cui San Marino è Stato Parte. L'art. 13 paragrafo 5 sancisce una pratica consolidata da molti anni in numerosi strumenti internazionali che migliora l'efficacia della Convenzione, stabilendo che



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all'art. 2 sono ritenute modificate per quanto siano incompatibili con la presente Convenzione (vedi art. 28 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).

L'art. 14 stabilisce un obbligo classico contemplato da quasi tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale, in base al quale gli Stati Parte si accordano la massima assistenza giudiziaria possibile.

Tale articolo, al paragrafo 2, riprende un principio essenziale del diritto internazionale. Se non vi è un accordo di assistenza giudiziaria o di scambio di informazioni tra gli Stati Parte, essi devono applicare la legislazione nazionale per soddisfare i propri obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente disposizione.

Gli artt. 15 e 16 riprendono quasi alla lettera il tenore delle corrispondenti disposizioni della Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo e in pratica l'esatto tenore dei corrispondenti articoli della Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

L'art. 15 disciplina la «depoliticizzazione» dei reati menzionati nell'art. 2 della Convenzione ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra gli Stati Parte. Ciò significa che la cooperazione giudiziaria penale necessaria per un reato ai sensi della Convenzione non può essere semplicemente rifiutata per il fatto che si riferisce a un reato di natura politica. Tale clausola modifica taluni strumenti di assistenza giudiziaria e di estradizione in vigore riguardo alla valutazione del genere dei relativi reati. Ciò in quanto la gravità dei reati di terrorismo non può essere considerata di natura politica, poiché le vittime sono per lo più civili senza alcun legame con i reati. Peraltro, una «depoliticizzazione» dei reati di terrorismo è sancita anche nella Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e in quella per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

Obiettivo della clausola contenuta all'art.16 di non discriminazione obbligatoria è fare in modo che si possa rifiutare l'assistenza giudiziaria (compresa l'estradizione) per evitare che, mediante la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, siano perseguiti individui per ragioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni pubbliche e che ne derivino danni per la stessa.

L'art. 17 disciplina il trasferimento provvisorio di persone detenute a scopi di identificazione o testimonianza o affinché contribuiscano ad accertamenti nel quadro di un'inchiesta o di perseguimenti penali di cui all'art. 2 della Convenzione.

Il trasferimento è subordinato al consenso della persona interessata, dello Stato richiedente e dello Stato richiesto; inoltre è soggetto alle condizioni fissate da questi Stati. Vengono inoltre precisati i seguenti elementi: di massima, e salvo accordo o domanda dello Stato richiesto, la persona trasferita rimane in stato detentivo nello Stato richiedente, in modo da impedirne la fuga; in seguito verrà



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

riconsegnata senza indugio allo Stato richiesto senza che esso debba presentare una domanda d'estradizione; il periodo trascorso in stato detentivo nello Stato richiedente le verrà conteggiato sulla pena da espiare nello Stato richiesto.

La persona trasferita ha infine un salvacondotto, nel senso che non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato Parte dal quale è stata trasferita.

L'art. 18 della Convenzione disciplina la procedura in seguito a sequestro di materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari in relazione con un reato di terrorismo e il loro smaltimento o la loro restituzione a un altro Stato. Una volta sequestrati materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari, lo Stato Parte che li detiene deve prendere le misure necessarie per neutralizzarli e fare in modo che siano detenuti in maniera conforme alle garanzie applicabili dell'AIEA e siano osservate le raccomandazioni di quest'ultima applicabili alla protezione fisica. Una volta conclusa la procedura istruttoria, gli Stati Parte devono restituire le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari allo Stato Parte al quale appartengono, allo Stato Parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tali materie, ordigni o impianti ha la cittadinanza o la residenza, oppure allo Stato Parte sul cui territorio sono stati sottratti o ottenuti illecitamente in altro modo. Se le disposizioni del diritto interno o del diritto internazionale non consentono la restituzione o se gli Stati Parte interessati concludono un pertinente accordo, le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari possono rimanere nello Stato Parte che li detiene, potendo tuttavia essere utilizzati solamente a scopi pacifici. Per la restituzione, la detenzione e lo smaltimento possono essere chiamati a cooperare altri Stati o l'AIEA. Infine, il presente articolo non modifica in alcun modo le norme di diritto internazionale che disciplinano la responsabilità in materia di danni nucleari.

L'art. 19 impone agli Stati Parte di comunicare al Segretario Generale dell'ONU l'esito dei procedimenti penali relativi ai reati di terrorismo nucleare ai sensi della presente Convenzione.

Gli artt. 20–22 sono incentrati sull'esecuzione della Convenzione. Ricalcando in tutto o in parte precedenti convenzioni contro il terrorismo, tali articoli richiamano i principi della consultazione, dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati e della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Il meccanismo di composizione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione è sancito all'art. 23. Il contenzioso è inizialmente composto in via negoziale e successivamente sottoposto a un arbitrato *ad hoc*. In mancanza di un accordo fra le Parti, la Convenzione prevede in ultima istanza il ricorso all'arbitrato della Corte Internazionale di Giustizia. Secondo tale articolo, qualsiasi Stato può formulare una riserva al principio dell'arbitrato obbligatorio, la quale può comunque essere revocata in qualsiasi momento.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli artt. 24–28 contengono le consuete clausole finali concernenti la firma, la ratifica o l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica e la denuncia della Convenzione. Ai sensi dell'art. 25, lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Segretario Generale dell'ONU.

Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale, fatti a Roma il 10 marzo 1988

Ad oggi aderiscono alla Convenzione 164 Stati e al Protocollo 151

L'IMO, l'Organizzazione Marittima Mondiale ha promosso l'adozione, a Roma, nel 1988, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima.

La Convenzione del 1988, nella sua forma originaria, e il Protocollo del 2005, illustrato di seguito, sono applicati come una sola ed unica Convenzione, denominata «Convenzione del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima», e comunemente denominata «Convenzione SUA del 2005».

A seguito del primo dirottamento di una nave - il transatlantico italiano Achille Lauro nell'ottobre 1985 - la comunità internazionale avvertì l'esigenza di migliorare la protezione delle navi contro attentati terroristici e di dotarsi di norme internazionali appropriate per reprimere tali atti.

Su iniziativa dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) fu dunque adottata, il 10 marzo 1988 a Roma, la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e nel 2005 fu adottato il Protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse alla piattaforma continentale.

La Convenzione ha per oggetto gli atti di violenza diretti contro le navi, mentre il Protocollo prende in considerazione analoghi atti che interessano le cosiddette "installazioni/piattaforme fisse" installate sulla piattaforma continentale.

La disposizione principale di entrambi gli strumenti è quella che obbliga lo Stato parte sul quale l'autore di uno dei reati considerati venga scoperto di estradarlo o di sottoporlo a procedimento penale (art. 10 della Convenzione e art. 1 del Protocollo).

L'art. 1 della Convenzione provvede alla definizione di "nave", includendo praticamente tutte le imbarcazioni. Sono escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione le navi da guerra, le navi di Stato utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini di dogana o di polizia, le navi ritirate dalla navigazione o in disarmo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

All'art. 3 sono indicate le fattispecie criminose. Tale Convenzione considera reato la commissione da parte di chiunque di atti diretti, illecitamente ed intenzionalmente, ad impadronirsi di una nave o ad esercitarvi il controllo con la violenza o con la minaccia di violenza, nonché la commissione di atti di violenza nei confronti di una persona che si trovi a bordo di una nave se tale atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione della nave. Contempla altresì come reato la complicità nella commissione di uno degli atti disciplinati (art. 3, par. 2, lett. *b*) ed esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le navi da guerra e le navi adibite a servizi doganali o di polizia (art. 2).

L'art. 4 provvede alla delimitazione della sfera di applicazione della Convenzione: da un punto di vista "geografico" esso adotta un criterio di considerevole ampiezza, comprendendo la navigazione – effettiva o anche solo prevista – in acque site al di là del limite esterno del mare territoriale di un solo Stato oppure oltre i limiti laterali del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti (paragrafo 1). Anche al di fuori delle ipotesi di cui al citato paragrafo 1, poi, la Convenzione si applica nel caso in cui l'autore del reato venga scoperto sul territorio di uno Stato parte diverso da quello indicato nello stesso paragrafo (paragrafo 2).

All'art. 5 è previsto per gli Stati parte l'obbligo di reprimere i reati indicati all'art. 3 con pene appropriate, che tengano conto della gravità di tali infrazioni.

L'art. 6 introduce la norma relativa alla giurisdizione. Gli Stati parte sono obbligati ad istituire la giurisdizione dei loro tribunali sui reati previsti al citato art. 3; ciò avviene quando il reato è commesso: nei confronti o a bordo di una nave battente, al momento della perpetrazione del reato, la bandiera di tale Stato; sul territorio, ivi compreso il suo mare territoriale, dello Stato stesso; da un cittadino del medesimo Stato. È facoltà dello Stato parte di istituire la propria giurisdizione (paragrafo 2) quando il reato è commesso da un apolide avente la propria residenza abituale sul territorio di tale Stato; quando, nella commissione del reato, un cittadino dello stesso Stato è sequestrato, minacciato, ferito o ucciso; nel caso in cui il reato sia commesso con lo scopo di costringere tale Stato a fare o ad omettere qualche cosa.

All'art. 7 viene disciplinato l'obbligo di ciascuno Stato parte in relazione alle misure da prendere nei confronti dell'autore (effettivo o supposto) dell'infrazione che venga scoperto sul suo territorio nonché ai diritti della persona accusata.

La disposizione contenuta all'art. 8 consente al Capitano di una nave – battente bandiera di uno Stato parte – di consegnare ogni persona sulla quale sussistano indizi di responsabilità in relazione ad uno dei reati di cui all'art. 3 alle autorità di ogni altro Stato parte. Ciò al fine di tener conto delle prevedibili difficoltà cui andrebbe incontro, in simili casi, il comandante di una nave che si trovi lontana dalle coste dello Stato di cui batte bandiera. Al paragrafo 5 di questo articolo è, peraltro, prevista per lo Stato cui la persona venga consegnata, la facoltà di offrire l'extradizione di tale persona allo Stato di bandiera, che non potrà rifiutarla senza motivazione.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'art. 11 tratta della estradabilità tra le parti delle infrazioni considerate e dispone che i reati di cui all'art. 3 siano inclusi a pieno diritto come casi di estradizione.

L'art. 12 attiene all'assistenza giudiziaria e l'art. 13 contempla la collaborazione tra gli Stati nella prevenzione dei reati considerati dalla Convenzione e ad impedire che, nel caso si sia verificato un atto di violenza previsto dalla stessa, la nave, i passeggeri, l'equipaggio o il carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

Anche l'art. 14 è stato concepito con finalità preventive. Esso impone allo Stato parte, che abbia notizia della possibile commissione di uno dei reati considerati nella Convenzione, di fornire rapidamente ogni informazione utile agli Stati che, a suo giudizio, hanno stabilito la loro giurisdizione in conformità con l'art. 6.

La circolazione tra le parti delle informazioni relative all'applicazione della Convenzione, per il tramite del Segretario Generale dell'IMO, è sancita all'art. 15.

L'art. 16 è dedicato alle modalità per la soluzione delle controversie. Gli artt. da 17 a 22 contengono le clausole concernenti la firma, la ratifica o l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica e la denuncia della Convenzione. Ai sensi dell'art. 21, lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Segretario Generale dell'IMO.

Il Protocollo per la Repressione di atti illeciti diretti contro la Sicurezza delle Installazioni Fisse situate sulla Piattaforma Continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988, contestualmente alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, provvede ad estendere le disposizioni della Convenzione stessa anche ad atti compiuti a bordo o contro le installazioni fisse poste sulla "piattaforma continentale", ovvero la fascia marginale dei continenti situata al di sotto del livello del mare fino a una profondità di 200 metri circa.

L'art. 1 dispone che gli artt. 5, 7 e da 10 a 16 della Convenzione si applicheranno *mutatis mutandis* nei casi di atti diretti alle suddette installazioni fisse.

L'art. 2 definisce gli atti che vengono considerati reati ai sensi del Protocollo, ovvero se una persona, in maniera illecita e intenzionale:

- sequestra o esercita il controllo su una installazione fissa con la forza o altra forma di intimidazione,
- compie contro una persona a bordo di una installazione fissa un atto di violenza che potrebbe comprometterne la sicurezza,
- distrugge un' installazione fissa o causa danni tali da compromettere la sua sicurezza,



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- posiziona o causa il posizionamento su una installazione fissa di un dispositivo o sostanza che potrebbe distruggerla o compromettere la sua sicurezza,
- ferisce o uccide persone in conseguenza di atti descritti nei punti precedenti.

L'art. 2 contempla altresì i casi di favoreggiamento e complicità.

In base all'art. 3 ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria giurisdizione per giudicare i reati previsti all'art. 2 quando il reato è commesso :

- contro o a bordo di installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale di tale Stato;
- da un cittadino di tale Stato;
- da apolidi che risiedono abitualmente in tale Stato;
- quando, durante il compimento del reato un cittadino di tale Stato, viene sequestrato, minacciato, ferito o ucciso;
- allo scopo di costringere tale Stato a fare, o ad astenersi dal fare, determinati atti.

Seguono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alle modalità di adesione (che avviene mediante deposito dell'apposito strumento presso l'Organizzazione Marittima Internazionale e prende effetto novanta giorni dopo la data del deposito), e alla denuncia.

Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, concluso a Londra il 14 ottobre 2005

Ad oggi aderiscono al Protocollo 32 Stati.

Il Protocollo del 2005 ha lo scopo di aggiornare la Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e affina la strategia approntata per lottare contro gli atti terroristici in mare. Infatti ha come principale obiettivo quello di assicurare che gli Stati parte si siano dotati di una legislazione penale che permetta di perseguire efficacemente gli autori di atti terroristici diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e che collaborino, per quanto possibile, per prevenire e combattere gli atti illeciti riconosciuti dalla Convenzione SUA del 2005.

Gli atti penalmente perseguibili sono stati ampiamente estesi nell'art. 4 del Protocollo d'emendamento.

Tra le nuove fattispecie penali introdotte vanno in particolare menzionate:

- il fatto di trasportare a bordo di una nave, scaricare da una nave o utilizzare contro una nave esplosivi, materiali radioattivi o armi chimiche, biologiche e nucleari in modo da provocare o poter provocare morte o danni o ferite gravi;
- il fatto di scaricare da una nave petrolio, gas naturale liquefatto o altre sostanze pericolose o tossiche in quantità o concentrazione tale da causare o poter causare morte o danni o ferite gravi;



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- il fatto di utilizzare una nave come oggetto o mezzo d'attacco, in modo che provochi o rischi di provocare danni corporali o materiali gravi, qualora tale atto si prefigga di intimidire una popolazione o di costringere un Governo o un'Organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;
- il fatto di trasportare a bordo di una nave esplosivi o materiali radioattivi, sapendo che sono destinati a provocare la morte, danni corporali o materiali gravi, allo scopo di intimidire una popolazione o costringere un Governo o un'Organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;
- il fatto di trasportare a bordo di una nave armi nucleari, biologiche o chimiche, componenti di armi o beni destinati alla produzione di tali materie o armi (beni a duplice impiego compresi); e
- il fatto di trasportare per mare persone che hanno commesso atti che configurano una delle fattispecie penali previste dalla Convenzione SUA del 2005 o da un altro strumento di diritto internazionale menzionato nell'allegato alla Convenzione SUA del 2005.

Ogni Stato parte vigila affinché la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche (art. 5 del Protocollo) domiciliate sul suo territorio o costituite sotto il regime della sua legislazione, intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato menzionato dalla Convenzione SUA del 2005.

L'ispezione e la perquisizione di navi nelle acque internazionali, l'interrogatorio di persone che si trovano a bordo ad opera di uno Stato parte sono possibili a condizione che la nave o una persona sia sospettata di essere implicata in un reato e lo Stato di cui la nave batte bandiera dia la sua esplicita autorizzazione. Gli Stati parte sono incoraggiati a mettere a punto procedure uniformi per le operazioni congiunte e a concludere accordi in vista di facilitare le operazioni di mantenimento dell'ordine.

Ai sensi dell'art. 18, lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Segretario Generale dell'IMO.

Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Londra il 14 ottobre 2005

Ad oggi aderiscono al Protocollo 28 Stati.

Le installazioni fisse possono non soltanto essere prese di mira da un attentato, ma anche servire a commetterne uno. Il principale obiettivo che si è voluto raggiungere per mezzo del Protocollo di emendamento consiste nell'assicurare che gli Stati parte dispongano di norme penali che permettano di perseguire efficacemente gli autori di atti terroristici diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse e



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

che collaborino per quanto possibile a prevenire e combattere gli atti illeciti riconosciuti dal Protocollo del 2005 sulle installazioni fisse.

Come già il Protocollo del 1988, il Protocollo del 2005 rimanda nell'art. 2 alle disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, come modificato dal Protocollo d'emendamento del 2005, e sancisce talune disposizioni applicabili *mutatis mutandis* al Protocollo del 2005 sulle installazioni fisse. Il rimando si riferisce in particolare alle definizioni (art. 1), alla riserva del diritto internazionale pubblico e all'esclusione delle forze armate (art. 2*bis*), al campo d'applicazione, alla responsabilità delle persone giuridiche (art. 5*bis*), all'obbligo di indagare e alla protezione consolare (art. 7), nonché alle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione (art. 10–16). Queste disposizioni si applicano ai reati contemplati nel Protocollo del 14 ottobre 2005 se essi sono commessi su installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale o contro simili piattaforme.

Il Protocollo del 2005 completa il Protocollo del 1988 aggiungendo nuove fattispecie penali. Questa estensione del campo di applicazione intende migliorare la protezione delle piattaforme fisse contro gli attentati terroristici.

Tra le nuove fattispecie penali introdotte nel Protocollo d'emendamento (art. 2*bis*) vanno in particolare menzionati:

- il fatto di utilizzare contro un'installazione fissa o a bordo della stessa o di scaricare da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi biologiche, chimiche o nucleari, in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi, allo scopo di intimidire una popolazione o di costringere un Governo o un'Organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;
- il fatto di scaricare da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose in modo tale da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi, allo scopo di intimidire una popolazione o di costringere un Governo o un'Organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;
- il fatto di ferire o uccidere una persona nel contesto di uno dei reati menzionati.

L'art. 2*ter* punisce anche il tentativo, la complicità e l'istigazione alla commissione del reato, nonché il dirigere ed organizzare altre persone nel commettere il reato.

Secondo l'art. 6 del Protocollo d'emendamento, il Protocollo SUA del 1988 e il Protocollo d'emendamento del 2005 sono considerati e interpretati dalle Parti come un solo e unico strumento, denominato Protocollo SUA del 2005 sulle installazioni fisse.

Ai sensi dell'art. 7 del Protocollo d'emendamento, il nuovo art. 4*bis* del Protocollo SUA del 2005 sulle installazioni fisse precisa che le clausole finali di quest'ultimo sono gli artt. da 8 a 13 del Protocollo d'emendamento del 2005.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Le disposizioni finali del Protocollo corrispondono a quelle contenute abitualmente negli strumenti internazionali in materia di entrata in vigore, denuncia o di modifica.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho altresì l'onore di presentare Loro per l'approvazione le seguenti dichiarazioni, formulate ai sensi di specifici articoli delle Convenzioni e dei Protocolli, che da parte sammarinese si intende presentare all'atto del deposito dello strumento di adesione:

- **Dichiarazione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sulla protezione fisica di materiali nucleari, fatta a Vienna il 26 ottobre 1979, come modificato dagli Emendamenti alla stessa Convenzione dell'8 luglio 2005:**

"Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sulla protezione fisica di materiali nucleari, fatta a Vienna il 26 ottobre 1979, come modificato dagli Emendamenti dell'8 luglio 2005, la Repubblica di San Marino dichiara che gli enti di riferimento sono la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Corpo della Gendarmeria".

- **Dichiarazione agli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 26 ottobre 1979, adottati a Vienna l'8 luglio 2005**

In relazione all'art. 2°, Principio D, si dichiara che sul territorio sammarinese non sono presenti impianti di qualsiasi tipo, né pubblici né privati, ad energia nucleare".

- **Dichiarazione alla Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, fatta a Montreal il 1° marzo 1991**

"Ai sensi dell'art. XIII, paragrafo 2 della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, fatta a Montreal il 1° marzo 1991, la Repubblica di San Marino dichiara di non essere un Paese produttore di esplosivi plastici".



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- **Dichiarazione al Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, concluso a Londra il 14 ottobre 2005**

“Ai sensi dell’art. 8bis, paragrafo 15, del Protocollo, la Repubblica di San Marino designa, quale Autorità competente, l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima”.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

considerata l’importanza che tali strumenti rivestono a livello mondiale in materia di contrasto ad ogni forma di atto terroristico, ho l’onore di richieder Loro l’adesione alle Convenzioni e Protocolli summenzionati, nonché l’approvazione delle relative dichiarazioni. Il Congresso di Stato ha autorizzato l’avvio dell’iter consiliare di adesione, secondo le normative vigenti, con delibera n. 10 del 21 febbraio 2012, mentre la competente Commissione Consiliare Permanente ne ha preso atto nella seduta del 3 novembre 2014.